

ALLEGATO B

“REGOLAMENTO SPECIALE DELLA DIREZIONE AVVOCATURA”

Art. 1

Ambito di estensione del regolamento

1. Le attribuzioni e le funzioni dell'Avvocatura comunale in materia di contenzioso, patrocinio e consulenza legale sono disciplinate dal presente regolamento.
2. La dotazione organica della 6^a Unità di Staff "Avvocatura-Patrocinio legale Consulenza legale" (che da ora in avanti viene chiamata "Avvocatura"), è quella risultante dalla deliberazione di C.C. n. 74 del 17/3/1997, nella parte relativa. Lo stato giuridico ed economico di ciascun componente la detta dotazione organica è disciplinato dai contratti individuali di lavoro e dalla normativa richiamata.

Art. 2

Funzioni contenziose

1. L'Avvocatura, previo formale incarico, provvede con il proprio/i legale/i, alla difesa e alla tutela dei diritti e degli interessi del Comune avanti tutti gli Organi giurisdizionali e dinnanzi ai collegi arbitrali.
2. Il Sindaco, previa valutazione tecnica del Dirigente dell'Ufficio Avvocatura, agisce e resiste in giudizio, conferendo il relativo mandato al legale incaricato.
3. Nei giudizi che si svolgono avanti agli Organi giurisdizionali avente sede nel Foro di Ragusa ed affidati all'Avvocatura, la stessa esercita la rappresentanza e difesa e la domiciliazione dell'Ente.
4. In tutti gli altri giudizi affidati al/ai legale/i la domiciliazione viene effettuata presso un avvocato libero professionista del luogo del Giudice adito, indicato dal legale del Comune cui è stata assegnata la vertenza.
5. All'Avvocato libero professionista saranno corrisposti i diritti di domiciliazione nella misura determinata dalle vigenti Tariffe Professionali Forensi.

Art. 3

Incarichi esterni

1. In caso di eccessivo carico di lavoro dell'Avvocatura e su proposta della stessa, l'Amministrazione, sentito il Dirigente dell'Ufficio di Avvocatura, può attribuire incarico esterno ad un libero professionista per la difesa e rappresentanza del Comune in giudizio, anche congiuntamente e/o disgiuntamente al legale dell'Ente.

Art. 4

Funzione consultiva

1. L'Avvocatura esprime pareri sulle questioni ad essa sottoposte dal Sindaco, dal Segretario Generale e dal Direttore Generale (ove nominato).
2. I pareri sono resi dal Dirigente dell'Ufficio di Avvocatura o dal legale incaricato dal Dirigente medesimo, che, comunque, sottoscrive in uno al primo i pareri redatti.
3. La richiesta di parere dovrà essere accompagnata da una dettagliata e motivata relazione sulle questioni sottoposte all'esame dell'Avvocatura da parte del richiedente il parere; la richiesta dovrà, altresì, essere corredata dalla necessaria documentazione nonché dalla

indicazione della normativa disciplinante la fattispecie e dall'opinione del Dirigente del Settore richiedente.

Art. 5

Rapporti dell'Avvocatura con gli Uffici comunali

1. Gli Uffici comunali hanno l'obbligo, su richiesta dell'Ufficio di Avvocatura, di rimettere allo stesso tutti gli atti ed i documenti necessari per la condotta delle liti e per la stesura dei pareri.
2. Gli atti e i documenti debbono essere accompagnati da una relazione scritta a firma del Dirigente Responsabile del Settore o dell'Unità di Staff, nella quale debbono essere esposti gli elementi di fatto delle questioni trattate e l'avviso dell'Ufficio.
3. Al sopradetto Dirigente Responsabile del Settore o dell'Unità di Staff, al fine di uniformare l'azione amministrativa alla decisione dell'Organo giurisdizionale, dovrà essere recapitata copia della Sentenza, Ordinanza o Decreto.

Art. 6

Atti sottratti all'accesso

1. Al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e l'Amministrazione difesa, sono sottratti all'accesso dei soggetti diversi da quelli indicati negli artt. 8, 10 e 11 della L.R. 30/4/1991, n. 10, i seguenti atti:
 - a) pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto;
 - b) atti defensionali e relative consulenze tecniche;
 - c) corrispondenza relativa agli affari di cui ai punti precedenti;
 - d) rapporti ed atti di promozione di azioni di responsabilità davanti alle competenti autorità giudiziaria e contabile.

Art. 7

Iscrizione Albo Professionale

1. I legali componenti dell'Avvocatura comunale debbono essere iscritti negli Albi speciali previsti dalla legge sull'Ordinamento della professione Forense.

Art. 8

Compensi Professionali

1. Nel caso di condanna alle spese nelle cause, trattate dall'Avvocatura comunale in favore del Comune, il compenso da corrispondere ai legali è quello liquidato in sentenza.

Tale compenso deve essere recuperato nei confronti della controparte tramite le normali azioni esecutive.

Le somme versate dalla controparte sono rimosse in entrata dal Comune e successivamente corrisposte ai legali.

2. **Nelle cause trattate dall'Avvocatura comunale ai legali sono attribuiti e corrisposti i compensi professionali - determinati applicando al valore medio previsto per ciascuna fase dell'attività giudiziale dalle tabelle di cui al D.M. n. 55/2014, la percentuale di riduzione pari al 50% – limitatamente ai giudizi conclusi con sentenze favorevoli all'Ente a norma dell'art. 37 del CCNL del comparto regioni-autonomie locali area Dirigenza siglato in data 23/12/1999.**

Le sentenze favorevoli all'Ente sono quelle che, in ogni fase e procedimento -cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione- ed in ogni grado, anche di appello, lasciano sostanzialmente intatto il provvedimento di cui si contende, ossia:

- Le sentenze con spese compensate, non di soccombenza, anche interlocutorie. Rientrano, quindi, in tale categoria anche le sentenze che dichiarano l'improcedibilità, l'estinzione, la perenzione, l'inammissibilità, il difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse, la cessazione della materia del contendere ed altre formule analoghe, o siano sostanzialmente respinte le domande formulate da controparte, lasciando intatto il provvedimento impugnato;
- Ordinanze o provvedimenti analoghi, del giudice ordinario o amministrativo, che definiscono giudizi cautelari o fasi cautelari di un giudizio in senso favorevole all'Ente;
- Sentenze, ordinanze o provvedimenti giurisdizionali analoghi, che dichiarano estinto il giudizio per inattività della parte avversaria.
- Alle sentenze favorevoli sono equiparati i decreti ingiuntivi non opposti, i lodi arbitrali e gli altri provvedimenti nei quali sono sostanzialmente accolte le domande all'Ente (solo a titolo meramente esemplificativo: domanda di insinuazione al passivo ex art. 93 L.F., dichiarazione tardiva a credito ex art. 101 L.F., opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F., azioni possessorie, azioni petitorie, richieste di provvedimenti cautelari), nonché le transazioni giudiziali comunque favorevoli all'Amministrazione in relazione alle pretese di controparte, ossia quando l'importo corrisposto alla controparte sia inferiore alla metà della domanda.

3. Nel caso di sentenza, in toto o in parte favorevole all'Ente, che statuisca la compensazione (totale o parziale) delle spese processuali, il compenso spettante ai legali dell'Ente viene corrisposto dal Comune alle seguenti condizioni:

- che, secondo l'ordinamento interno dello stesso Ente, la proposizione del giudizio o la resistenza siano stati o siano da ritenersi comunque autorizzati;
- che la difesa del Comune abbia chiesto nei confronti di controparte la condanna alle spese;
- che l'Ufficio legale dichiari sotto la propria responsabilità che il compenso richiesto corrisponde ai minimi tariffari professionali e che le relative voci di parcella corrispondono alle attività effettivamente svolte.

Nel caso di compensazione parziale della condanna al rimborso delle spese legali in favore del Comune, l'Ente corrisponde al responsabile dell'Ufficio legale l'importo corrispondente alla quota compensata dal giudice, in aggiunta a quello che verrà recuperato nei confronti di controparte secondo le disposizioni del comma 1 dell'art. 8.

I compensi professionali sono corrisposti in favore degli avvocati interni, unitamente alle competenze mensili con determinazione del Dirigente responsabile del servizio di gestione amministrativa ed economica del personale e gravano sul capitolo di spesa del bilancio comunale relativo al "Fondo per la retribuzione di posizioni e di risultato dei Dirigenti", sulla base della relativa parcella predisposta dall'Avvocatura debitamente vistata dal suo Dirigente.

4. Ai fini della corresponsione di tali compensi, nel caso in cui il legale incaricato non porti a compimento il mandato conferito, si terrà conto delle prestazioni effettuate.

5. Per le prestazioni svolte fuori sede, presso gli organi giudiziari al di fuori del territorio del Comune, ai legali interni - cioè a dire incardinati nella dotazione organica dell'Ufficio di Avvocatura - spetta l'indennità di trasferta prevista dal vigente regolamento per le missioni del personale dipendente.

6. Sia nel caso di cui al comma 1 sia nel caso di cui al comma 3, ove l'attività svolta dall'Ufficio legale sia stata di particolare pregio o di rilevante complessità in relazione alla miglior

realizzazione degli interessi dell'Ente può essere corrisposto dal Comune, su richiesta dell'Ufficio legale, un compenso superiore ai minimi tariffari, previo visto del competente ordine degli avvocati. A tali compensi devono essere aggiunti gli oneri contributivi e assicurativi, cosiddetti oneri riflessi, oltreché l'IRAP come per legge, che sono assunti a carico del bilancio comunale.

7. I compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'Ente in controversie patrocinate dall'Avvocatura comunale, secondo i principi di cui al regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, sono da aggiungere alla retribuzione salariale e, solo per l'Avvocato dirigente, alla retribuzione di posizione e di risultato di cui al CCNL.

L'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 37 del CCNL, valuterà a favore del Dirigente Avvocato, ogni anno, sentito il Nucleo di Valutazione, l'attribuzione della retribuzione di risultato in occasione dell'emanazione del relativo provvedimento.

8. I compensi professionali corrisposti agli avvocati dipendenti di ruolo sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

9. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole all'Amministrazione, agli avvocati dipendenti di ruolo, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.

10. In ogni caso i compensi professionali devono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al rispettivo trattamento economico complessivo

Art. 8 bis

1. L'Avvocatura può fornire assistenza legale ad altri Comuni, previa stipula di apposite convenzioni ex art. 30 del D.lgs 18 agosto 2000, con le quali vengono stabiliti i rapporti e gli oneri a carico dei contraenti per l'utilizzo della stessa, ivi compresi i compensi professionali spettanti agli avvocati.

2. La medesima Avvocatura, previa autorizzazione del Sindaco e della Giunta comunale, può fornire assistenza legale anche a soggetti pubblici o Società nei quali il Comune di Vittoria abbia una partecipazione, nel rispetto dell'ordinamento professionale.

3. Ai soggetti di cui sopra l'Avvocatura comunale può fornire previa autorizzazione del Comune pareri scritti in ordine a questioni giuridiche relative alla loro attività con espresso divieto di fornire assistenza legale e pareri nei casi di conflitto di interessi anche solo potenziale nei confronti dell'Amministrazione.

4. Le prestazioni di cui ai precedenti commi possono essere svolte solo qualora non vi sia nocumento per la normale attività dell'Avvocatura svolta a favore dell'Amministrazione.

5. Qualora il nocumento sopravvenga la sospensione delle prestazioni è effettuata tramite comunicazione del Sindaco all'Avvocato dirigente.

6. Per le prestazioni di cui ai precedenti commi verranno definiti i relativi rapporti negli atti convenzionali.

7. Con le stesse modalità di cui agli articoli precedenti l'Avvocatura può stipulare apposite convenzioni, ex art. 30 del D.lgs 18 agosto 2000, con altri Enti per la domiciliazione reciproca presso Autorità Giudiziarie con sedi in altri Circondari.

Art. 9
Disciplina interna dell'Avvocatura

1. Il dirigente dell'Avvocatura sovrintende alla gestione e disciplina **della Direzione** nonché alla trattazione di tutti gli affari contenziosi e consultivi, ripartendo le pratiche ai vari componenti dell'Avvocatura.
2. **La trattazione degli affari legali, sia di natura contenziosa, che consultiva, viene assegnata a ciascun Avvocato dal Dirigente secondo il criterio dell'alternanza, assicurando un'equilibrata suddivisione del lavoro e, ove occorra, anche con riferimento alla materia, in base alle specializzazioni di ciascun legale.**
3. In caso di assenza o impedimento del Dirigente, le funzioni di questo vengono svolte dal legale interno più anziano nel ruolo salva diversa indicazione da parte del Dirigente.

Art. 10
Tutela e difesa dell'Ente dinnanzi agli Organi di Giustizia Tributaria

1. Il Dirigente del Settore Tributi - Economato e Servizi Fiscali provvede alla difesa ed alla tutela dei diritti e degli interessi dell'Ente avanti gli Organi di Giustizia Tributaria ed allo stesso sono estese le altre norme contenute nel presente regolamento.
2. Resta fermo il principio che la pubblica amministrazione deve avvalersi dei propri dipendenti, muniti di apposito incarico per essere rappresentata dinnanzi al collegio di conciliazione e davanti agli organi giurisdizionali lì dove non è necessaria la difesa tecnica, a meno che l'Avvocatura non ritenga di dover assumere, in relazione alla natura e alla rilevanza giuridica ed economica della controversia, direttamente la difesa.

Art. 11
“Pratica forense”

1. ***“Presso l'Avvocatura comunale può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato. Non possono essere ammessi più di due praticanti contemporaneamente.***
2. ***“La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione e non può durare oltre il tempo richiesto dall'ordinamento forense per l'ammissione agli esami di Stato”.***

Art. 12
Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda ai regolamenti interni e alle disposizioni normative vigenti.